

AII. "B"

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PROVINCIA DI VERONA

Rep. N°

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO E
L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA _____ PER LA GESTIONE, CU-
STODIA E L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL
GIOCO DEL TAMBURELLO SITUATO IN VIA TOFANE**

L'anno _____, addì ____ del mese di _____ presso
il Municipio di San Pietro in Cariano, via Chopin n. 3, avanti a me Letizia
dott.ssa Elena, Segretario Comunale del Comune di San Pietro in Cariano,
autorizzato ex lege a rogare gli atti ove sia parte l'Ente,

SONO COMPARI

Da una parte: l'Arch. MARZUOLI Andrea, nato a Torrita di Siena (VR) il
16/06/1971, C.F. MRZNDR71H16L303P, domiciliato per la carica in 37029
San Pietro in Cariano (VR), Via Chopin, n. 3, il quale dichiara di intervenire
in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comu-
ne di San Pietro in Cariano, "concedente" – C.F. / P. I.V.A. 00261520233 –
a ciò legittimato in forza del provvedimento di nomina a Responsabile
dell'Area 6 Programmazione Territorio Edilizia Pubblica e Privata, prot. n.
35044 del 31/12/2021;

dall'altra parte: l'associazione sportiva _____, con sede le-
gale in _____ (____) - Via _____, C.F.
_____ che nel prosieguo del contratto verrà chiamata per

brevità anche “affidatario”, qui rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, che dichiara di agire in questo atto nella sua veste di Presidente e legale rappresentante – pro-tempore della citata associazione, nonché di essere domiciliato per la carica presso la sede legale di quest’ultima;

I nominati componenti, della cui identità io Segretario rogante sono personalmente certo, ai sensi dell’art. 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, rinunciano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, la cui presenza sarebbe altrimenti prescritta per legge.

PREMESSO

che l’Amministrazione Comunale si è data, con deliberazione consiliare n. 36 del 29/09/2017, esecutiva, modificato con successiva deliberazione consiliare n. 39 del 02/10/2018, esecutiva, un Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 16/03/2022 è stato adottato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti, aggiornato ed approvato successivamente con determinazione N.R.G. ____ del _____;

che a seguito di procedura concorsuale con determinazione N.R.G. ____ del _____ la _____ è stata dichiarata affidataria della gestione del campo di tamburello di Via Tofane in San Pietro in Cariano.

Con la presente convenzione, il concedente tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per i giovani ed adolescenti in coordinamento e connessione con i progetti dell’Ente conce-

dente e con le attività di altre associazioni.

L'Affidatario dichiara di non avere finalità lucrative e di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente; intenti che altresì dichiara di condividere.

Considerato, descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i contraenti

CIO' PREMESSO

Tra le parti suddette, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. - OGGETTO

Costituisce oggetto dell'affidamento la gestione e l'utilizzo del complesso sportivo di San Pietro in Cariano, sito in Via Tofane;

2. Il patrimonio comunale che viene dato in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi ed attrezzature, tribune, aree circostanti l'immobile, queste ultime meglio individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale, spogliatoi, bagni, locali adibiti a bar e/o uffici e/o sale riunioni e/o magazzino (ove esistenti), fanno parte del complesso sportivo e descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella relazione che verrà redatta entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione dall'Ufficio Tecnico Comunale preposto alla cura e manutenzione del patrimonio, in contraddittorio con la parte interessata, al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive (allenamenti ed attività agonistica) sociali ed aggregative inerenti la propria Associazione e gli altri soggetti debitamente autorizzati;

3. L'affidatario si assume l'esecuzione di tutti i servizi di custodia e tecnico-ausiliari, di cui all'art. 14 della presente convenzione, sia nel corso di utilizzi

che lo riguardino direttamente, sia nel corso di utilizzi da parte di soggetti debitamente autorizzati. Sono pure delegate all'affidatario alcune mansioni amministrative atte ad assolvere la richiesta di uso da parte di terzi utenti, quali il nulla osta o il diniego della concessione temporanea per gli usi a cui sono destinati gli impianti, come meglio descritto nell'art. 5.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha scadenza al 30/06/2025.. Alla scadenza di detto periodo, il rapporto si intende integralmente risolto di diritto senza possibilità di tacita proroga. Tuttavia, nelle more di espletamento delle procedure necessarie ad un nuovo affidamento, l'affidatario sarà tenuto a proseguire nella gestione delle attività oggetto della presente convenzione, alle medesime condizioni ivi contenute, per il periodo strettamente necessario all'individuazione del nuovo affidatario.

2. Nel caso di intese tra il concedente e l'affidatario per realizzare, a cura di quest'ultimo, nuove opere o interventi di completamento e migliorie delle strutture ed impianti sportivi e delle attrezzature date in gestione, le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi. Resta inteso che la presa in carico di dette opere da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà dopo il collaudo dell'Ufficio Tecnico Comunale nella forma e nei modi di legge e che le nuove opere o interventi eseguiti rimangono sempre di proprietà comunale.

ART. 3 – PRESA IN CONSEGNA DELL'IMPIANTO

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'affidatario prende in consegna l'impianto sportivo individuato nell'allegata planimetria, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova. Le Parti si danno reciprocamente

atto che l'impianto sportivo e le relative attrezzature vengono consegnate in buono stato di manutenzione. Alla scadenza della convenzione l'affidatario si impegna a restituire l'impianto sportivo e le relative attrezzature nelle medesime condizioni, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Le parti, come sopra costituite, riconoscono lo sport e l'attività motoria come gioco, divertimento e agonismo capaci di migliorare il benessere psicofisico, di sviluppare integrazione e relazione sociale e come componente fondamentale del processo di formazione e crescita della persona. Riconoscono, inoltre, lo sport e l'attività motoria come strumento di tutela della salute, di promozione della comune sensibilità ambientale e di sviluppo tecnico-economico. Lo sport è portatore di valori morali, culturali, educativi, nonché imprescindibile fattore di inclusione sociale ed integrazione popolare, nel totale rifiuto di ogni forma di discriminazione. L'attività motoria o sportiva costituisce irrinunciabile elemento per una crescita equilibrata della persona.

Ciò evidenziato, l'affidatario si impegna a svolgere la propria attività istituzionale e a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, con particolare cura dei/delle ragazzi/e fino al compimento del 16° anno di età. L'affidatario si impegna inoltre a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio. A tal proposito, entro l'inizio di ogni anno sportivo, l'affidatario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una sua progettualità inerente l'utilizzo dell'impianto sportivo dato in gestione, che dovrà evidenziare le attività che l'affidatario intende realizzare (at-

tività sportiva, anche a favore dei giovani; attività formativo-educative, attività a favore di anziani e di persone con disabilità ecc.) ed un bilancio preventivo per la sua realizzazione, che evidenzi nel dettaglio ipotesi di spesa ed ipotesi di entrata. Negli stessi termini, l'affidatario dovrà inoltre presentare l'elenco dei propri tesserati, divisi per fasce di età, completo di generalità. Lo svolgimento delle attività dovrà essere compatibile con quelle esercitabili sull'impianto sportivo dato in gestione.

Per ogni singola attività, l'affidatario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

L'organizzazione delle attività ammesse compete all'affidatario e deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e rispondere a canoni di imparzialità, correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

ART. 5 – MODALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, D'USO E ACCESSO STRUTTURE ED IMPIANTI

L'utilizzo delle strutture ed impianti sportivi comunali si ispira al principio di libero accesso agli stessi, a favore prioritariamente dei cittadini del Comune di San Pietro in Cariano.

L'uso da parte dei terzi per la pratica degli sport e delle altre attività consenti-

te è concesso esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione che viene rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

In ogni caso, ove richiesto dal concedente, l'affidatario provvederà ad esprimere il proprio nulla osta per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di terzi o diniego motivato e circostanziato, che dovrà comunque essere riferibile a cause oggettive che possano pregiudicare il buon andamento della gestione.

Tale nulla osta dovrà essere rilasciato entro e non oltre tre giorni dalla richiesta inoltrata dal concedente (via mail, posta ecc) decorsi i quali, non avendo ottenuto risposta, si ritiene concesso con esito positivo. Nel caso in cui, anche in presenza di un diniego motivato e circostanziato, il concedente decidesse comunque di autorizzare l'uso dell'impianto, l'affidatario sarà esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni dipendenti dalla causa che aveva determinato il diniego. In caso di nulla osta negativo, resta fermo l'obbligo in capo all'affidatario, con responsabilità a proprio carico, di assolvere comunque ai compiti di sorveglianza e controllo assunti con la presente convenzione.

E' fatto divieto assoluto all'affidatario di concedere l'uso a terzi dell'impianto, senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. In tal caso il concedente riterrà responsabile l'affidatario di ogni danno a cose e persone arrecato dall'occulto utilizzatore.

L'affidatario, nel formulare il proprio nulla osta, dovrà garantire la massima fruibilità da parte dei cittadini, associazioni e società sportive.

L'affidatario potrà utilizzare l'impianto, oltre che per l'ordinaria attività sportiva della propria associazione, anche per lo svolgimento di tornei, manifestazioni ed altre attività ad esso collegati, dandone comunicazione al concedente. In

caso di utilizzo di altri impianti comunali oltre a quello gestito, l'affidatario dovrà versare all'affidatario di questi ultimi la relativa tariffa d'uso.

E' fatto divieto all'affidatario di utilizzare l'impianto sportivo per l'intero orario disponibile, a suo esclusivo uso,

L'affidatario dovrà garantire la possibilità di fruire dell'impianto sportivo concesso in gestione anche ad altri utenti, per il numero di ore indicate nel piano di utilizzo già presentato per la partecipazione alla procedura di selezione per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente scrittura e che si considera quale parte integrante e sostanziale ancorchè non materialmente allegato. Prima dell'inizio di ogni anno sportivo, l'affidatario potrà presentare un nuovo piano di utilizzo che dovrà, in ogni caso, prevedere che almeno 10 ore settimanali, comprese nella fascia oraria 15,00 – 23,00 dal lunedì al venerdì, vengano lasciate a disposizione di altri utenti che intendano utilizzare l'impianto sportivo.

Il concedente e l'affidatario assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate. L'affidatario assume inoltre l'impegno di assicurare ai partecipanti alle diverse attività delle strutture sportive, la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni.

Il concedente si riserva, come diritto incondizionato, la possibilità di utilizzare o di concedere in uso le strutture ed impianti sportivi per iniziative compatibili con la loro destinazione d'uso, dallo stesso promosse o patrocinate e da comunicarsi all'affidatario con preavviso, ove ciò sia possibile, di almeno dieci giorni, tenendo conto del piano di utilizzo predisposto dall'affidatario.

Il concedente fornisce all'affidatario copia delle chiavi per l'accesso all'impianto affidato in gestione. Tutte le ulteriori copie di chiavi effettuate dall'affidatario dovranno essere obbligatoriamente consegnate al concedente allo scadere della presente convenzione. L'affidatario avrà cura di comunicare all'Amministrazione Comunale i nominativi di gruppi/associazioni sportive e privati ai quali vengono consegnate le copie delle chiavi.

L'affidatario, a seguito di ciò, è e rimane unico responsabile nei confronti del concedente.

ART. 6 MODALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE STRAORDINARIA, D'USO E ACCESSO STRUTTURE E IMPIANTI

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del vigente Regolamento comunale per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, si precisa che gli usi extra-sportivi potranno essere svolti dal soggetto gestore o da terzi da quest'ultimo autorizzati, previo assenso formale del Comune di San Pietro in Cariano, che dovrà essere obbligatoriamente sentito e che potrà sempre denegare la richiesta in presenza di utilizzi che, per le loro caratteristiche, siano suscettibili di arrecare un pregiudizio concreto, anche non patrimoniale, all'Ente e alla sua immagine.

La responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose/animali durante il corso delle manifestazioni autorizzate saranno ascrivibili ai richiedenti. L'affidatario è tenuto all'apertura e chiusura degli impianti per i quali è stato autorizzato l'utilizzo ed alla sorveglianza sul corretto uso degli stessi, sovrintendendo al loro riordino ed informando l'Amministrazione Comunale di qualsiasi atto o fatto che comprometta il normale svolgimento dell'iniziativa consentita.

ART. 7 – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME

DOVUTE DA PARTE DI TERZI UTILIZZATORI DELL’IMPIANTO SPORTIVO

Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe del pubblico servizio spettano al soggetto affidatario della gestione e saranno oggetto di rendicontazione al Comune concedente.

In ogni caso, per l’uso (sia sportivo che per altre attività) delle strutture ed impianti sportivi, dovranno essere applicate le quote stabilite annualmente dall’Amministrazione Comunale, che devono essere affisse all’ingresso del complesso sportivo, in luogo ben visibile ai frequentatori.

L’affidatario, nel rispetto delle leggi vigenti e senza responsabilità per il concedente, può inoltre incassare i proventi derivanti da:

- vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei alle quali l’affidatario partecipa con i propri atleti (gruppi, squadre ecc.), fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico dell’affidatario
- introiti derivanti da corsi scuola per bambini e ragazzi/e e/o servizi di altra natura
- all’affidatario è consentita la gestione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristorazione) all’interno dell’impianto e/o aree annesse, oggetto di convenzione. A tal fine:
 - a) le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di legge, che svolgono direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, dovranno munirsi del necessario titolo, ai sensi del DPR

04/04/2001 n. 235 ed attenersi alle limitazioni di cui all'art. 6 della L.R.V. 29/2007 e ss.mm.ii.;

b) le associazioni e i circoli che non presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al paragrafo precedente, per l'esercizio della medesima attività dovranno rispettare le disposizioni di cui alla L.R.V. 29/2007 e ss.mm.ii.;

In caso di servizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sarà cura dell'affidatario verificare il rispetto di quanto previsto dalla L.R.V. 29/2007 e ss.mm.ii..

Per quanto indicato nel presente articolo e per atti e/o fatti ad esso conseguenti anche verso terzi, il concedente rimane comunque esonerato da qualsiasi incombenza e/o responsabilità di sorta.

ART. 8 – PUBBLICITA'

Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture ed impianti sportivi oggetto della presente convenzione è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad eccezione della pubblicità sonora. E' comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l'attività dell'affidatario e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di San Pietro in Cariano.

Fermo restando il pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, l'affidatario ha facoltà diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture ed impianti sportivi. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale e all'ordine pubblico. L'affidatario ha l'obbligo di richiedere, a propria cura e spese,

l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale e di ottemperare al pagamento dell'imposta di pubblicità ove dovuta, a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

E' fatto divieto, comunque, installare cartelli o pannelli pubblicitari fissi.

In linea generale si stabilisce comunque che :

a) il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori, né poter essere divelto e usato come arma impropria;

b) l'affidatario è responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni possono derivare a terzi, esonerando in tal modo il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità;

c) il concedente ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica di qualsiasi tipo;

d) l'affidatario è obbligato ad affiggere, in modo visibile, un cartello recante, dopo la dicitura del Comune di San Pietro in Cariano e lo stemma, l'indicazione dell'affidatario, l'orario di apertura e di chiusura, numero telefonico sia dell'affidatario che dell'Ufficio Sport del Comune, le discipline sportive e le tariffe applicate

ART. 9 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE E GARANZIE

L'affidatario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e

ss.mm.ii. e si obbliga a tenere il Comune di San Pietro in Cariano sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

L'affidatario risponderà pure dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.

Per gli spazi utilizzati in promiscuo con altri enti pubblici/privati od organismi/società/associazioni/privati, nei casi in cui non sia possibile individuare il soggetto a cui imputare il danno, la responsabilità sarà condivisa in ugual modo fra l'affidatario e gli enti coinvolti.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, l'affidatario sottoscrive un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare: contro i rischi di responsabilità civile per danni a terzi (ivi compreso il Comune concedente ed eventuale pubblico partecipante) e verso prestatori d'opera (ove presenti) con massimale non inferiore ad **€ 1.000.000,00 (euro unmilione/00)** per danni a persone, a cose/animali per sinistro. Nella polizza dovrà essere inserita la clausola che riporti *"l'assicurazione comprende i rischi derivanti dalla conduzione, gestione, manutenzione, riparazione dei fabbricati e impianti di convenzione in cui si svolge anche l'attività dell'assicurato, compresi impianti sportivi (tribune, stadi, palazzetti etc.) La garanzia è inoltre prestata per la Responsabilità Civile conseguente all'esecuzione e/o committenza di lavori di ordinaria manutenzione"* o altra/e clausola/e avente i medesimi effetti giuridici.

A tal proposito l'affidatario dichiara di essere affiliato alla _____ e di essere quindi coperto dalle seguenti polizze assicurative, sottoscritte dalla

_____ con _____:

Ove dovessero essere svolti dall'affidatario lavori di straordinaria manutenzione, ovviamente previamente concordati con il Comune concedente e da quest'ultimo autorizzati, l'affidatario dovrà sottoscrivere adeguata polizza assicurativa con i massimali sopra riportati, che lo garantisca per la responsabilità civile conseguente *“alla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, innovazioni, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni”*.

In ogni caso, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico dell'affidatario.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento verrà liquidato in termini di polizza dalla Compagnia Assicuratrice direttamente al Comune di San Pietro in Cariano.

Copia di dette polizze di assicurazione dovrà essere depositata presso l'Amministrazione Comunale prima della stipula della convenzione e, con cadenza annuale, l'affidatario invierà copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

L'affidatario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione, salvo quanto previsto in caso di nulla osta negativo dall'art. 5 della presente convenzione.

ART. 10 – LAVORI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO

Non potranno essere apportate innovazione e modificazioni nello stato del

terreno de dell'impianto oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale e comunque nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 2, comma 2. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati, il Comune concedente potrà riscattare le opere di miglioria apportate corrispondendo, se del caso, equo indennizzo all'affidatario, da concordarsi in contraddittorio tra le parti o obbligare l'affidatario al ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.

L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca dell'affidamento della gestione. Resta inoltre fatta salva la facoltà posta in capo al Comune di adottare ogni provvedimento opportuno per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 11 – CESSIONE E SUB-AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE

E' fatto tassativo divieto di sub-affidamento anche parziale e sotto qualsiasi forma, o di cessione, in tutto o in parte, della convenzione da parte dell'affidatario, a pena di risoluzione immediata della convenzione stessa, in suo danno. In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa dal sub-affidatario e/o concessionario occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi sarà esclusivamente l'affidatario.

ART. 12 – CESSAZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento del soggetto affidatario della gestione, la con-

venzione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento o per recesso unilaterale da parte dell'Amministrazione concedente da comunicarsi con preavviso di 60 giorni.

L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse
- per gravi motivi di ordine pubblico
- per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidatario dovuta al verificarsi di fatti e comportamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente convenzione
- qualora l'affidatario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge. Ai fini della revoca, si terrà conto della particolare gravità della violazione, avuto riguardo dell'interesse dell'Amministrazione Comunale e da valutarsi ad insindacabile giudizio di quest'ultima, con ciò intendendo anche violazioni meno gravi, ma reiterate, delle disposizioni regolamentari.

La presente convenzione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata
- b) gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo
- d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi sanitari, spogliatoi, docce

e) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso dell'anno solare

f) qualora l'affidatario sia reso responsabile di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato entro il termine di 3 giorni a quanto prescritto dal concedente a seguito di contestazione effettuata anche a mezzo fax o e-mail.

Resta in ogni caso impregiudicata la facoltà posta in capo all'Amministrazione Comunale di agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

ART. 13 – MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione delle strutture sportive.

ART. 14 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO DELLA GESTIONE

L'affidatario deve provvedere, con proprio personale ed a proprie spese alla:

- gestione, custodia e manutenzione degli impianti sportivi e servizi annessi;
- alla conservazione dei manti erbosi, ove esistenti, con l'uso di strumenti, attrezzature e materiali propri;
- cura dell'habitat naturale, conservare e proteggere l'ambiente ecologico in ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore;
- tosatura siepi ed arbusti, nonché potatura alberi, ove esistenti all'interno e all'esterno della recinzione dell'impianto sportivo come indicato nell'allegata planimetria, il tutto con l'uso di strumenti, attrezzature e materiali propri;
- rasatura dei tappeti erbosi, ove esistenti, con l'uso di strumenti, attrezzatu-

re e materiali propri;

- sfalcio delle aree di pertinenza dei terreni di gioco, come evidenziato nella planimetria allegata alla presente convenzione, il tutto con l'uso di stru-

menti, attrezzature e materiali propri;

- irrigazione dei terreni da gioco, delle aiuole e del verde in genere annesso al complesso sportivo;

- controllo periodico del sistema di irrigazione ove esistente;

- segnatura ed approntamento dei campi da gioco ed esecuzione di quanto altro si rende necessario a garantire la funzionalità degli impianti per le partite di campionato, per le amichevoli e per le partite delle società, associazioni o privati cui l'impianto è concesso in uso;

- sistemazione del campo in terra battuta mediante riporto e livellamento (campi da tamburello, piste di atletica etc.);

- riparazione di parti fisse e mobili del campo da gioco, nonché di ringhiere, cancelli, vetri, infissi, reti di recinzione etc;

- manutenzione degli arredi e dei giochi presenti ove esistenti;

- riparazione di ringhiere, cancelli, vetri, infissi, reti di recinzione etc.;

- verniciatura periodica di pali, siano essi per recinzione area o per illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti, di arredi fissi deteriorabili dall'uso (sedili, panche, etc.);

- pulizia dei locali ed apparecchiature presenti ove esistenti;

- manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari ove esistenti;

- riparazione ed eventuale sostituzione di accessori danneggiati (sanitari, rubinetteria, plafoniere, etc.), degli scarichi, dei miscelatori e di ogni altra

parte o accessorio esposto ad usura;

- pulizia periodica di pozzetti e caditoie per la raccolta delle acque piovane;
- fornitura e sostituzione di lampade (escluse quelle di utilizzo per l'illuminazione del campo da gioco del tamburello, etc.), interruttori ed accessori esposti ad usura;
- tinteggiatura dei locali e degli spogliatoi ove necessaria;
- pulizia dell'area circostante agli impianti per il gioco e comunque facenti parte del complesso sportivo, compresi i parcheggi esterni, gradinate e servizi;
- pulizia dei locali e degli spogliatoi utilizzati in modo tale da mantenerli in condizioni dignitose, anche per l'eventuale uso da parte di altri gruppi o associazioni o privati che ne facciano richiesta;
- raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando per la carta, per la plastica, per il secco, il vetro e l'alluminio, dotandosi di piccoli contenitori da dislocare all'interno delle strutture sportive. I rifiuti i carta, plastica, vetro, alluminio e secco devono essere posizionati nella zona di raccolta individuata dall'Amministrazione Comunale. Le modalità di raccolta rifiuti sono meglio descritte nel calendario che annualmente l'Ufficio Ecologia e Ambiente predispone;
- attivare forme di gestione idonee al contenimento dei consumi energetici, di acqua e gas per il riscaldamento;
- **segnalazione scritta e tempestiva all'Ufficio Tecnico del Comune di eventuali danni alle strutture e agli impianti. In caso di mancata comunicazione il risarcimento di eventuali danni sarà richiesto all'affidatario stesso;**

- altre manutenzioni ordinarie dell'impianto sportivo, come previsto dagli artt. 1576-1609 del Codice Civile e altre spese per materiali di consumo;
- apertura e chiusura dell'impianto, sia in caso di utilizzo da parte dell'affidatario della gestione, sia in caso di utilizzo da parte di utenti terzi;
- accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione notturna quando necessario o richiesto;
- dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge;
- custodia dell'impianto, delle attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché ripristino o sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza;
- vigilanza sulla correttezza d'uso dell'impianto e dei servizi da parte dei propri iscritti o delle altre società, associazioni, ospiti o privati cui l'impianto è concesso in uso temporaneo e del pubblico eventualmente ammesso, individuando il responsabile di tale servizio nel Sig. _____;

- manutenzione periodica, a cura e spese dell'affidatario e con le tempistiche previste dalla vigente normativa, del defibrillatore eventualmente posizionato sull'impianto sportivo;

L'affidatario si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa dell'utilizzo incauto delle stesse.

Il canone concessorio annuale che l'affidatario dovrà corrispondere al concedente è determinato in € 300,00, tenuto conto della funzione so-

ciale che il Comune di San Pietro in Cariano riconosce alla pratica sportiva e degli oneri stimati a carico dell'affidatario.

Art. 15 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del concedente i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale, nonché:

- i canoni relativi alla fornitura di gas, acqua ed energia elettrica, esclusa l'illuminazione dei campi da gioco regolamentari da apposite gettoniere (costo del gettone stabilito di anno in anno dalla Giunta Comunale a carico dei soggetti che utilizzano a qualsiasi titolo l'impianto sportivo) e combustibile/gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda;
- sostituzione di lampade dei fari, di lampade del parcheggio, ove esistenti e riparazione impianto di illuminazione elettrica compreso campo da gioco e da allenamento;
- riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture tribune, spogliatoi e pertinenze;
- manutenzione degli impianti antincendio;
- manutenzione, accensione e spegnimento dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda;
- interventi di manutenzione straordinaria fondo campi da gioco;
- interventi strutturali generali;
- interventi complessi che richiedano modifiche impiantistiche importanti e l'intervento coordinato di una pluralità di ditte, artigiani e maestranze specializzate;
- manutenzioni dell'area cortilizia (riasfaltatura) e del parcheggio a servizio degli impianti sportivi, ove esistenti;

- ritinteggi generali;

- interventi di ripristino per danni non causati da inerzia dell'affidatario; a tale fine l'affidatario dovrà avvertire celermente il concedente di qualsiasi inconveniente che possa dar luogo alla necessità di interventi di manutenzione straordinaria;

- l'affidatario non può opporsi ai lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti le strutture e gli impianti sportivi che il concedente intenda effettuare a propria cura e spese, con preavviso di 60 giorni consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o altro mezzo che assicuri i medesimi effetti giuridici, né può pretendere risarcimento o indennizzo alcuno, In tali casi sarà cura dell'Amministrazione Comunale adoperarsi affinché l'affidatario possa fruire temporaneamente di altri complessi sportivi ubicati possibilmente sul territorio comunale. L'affidatario dell'impianto sportivo oggetto di lavori straordinari è tenuto comunque a versare la relativa tariffa d'uso al gestore dell'impianto che viene temporaneamente utilizzato;

- il concedente ha piena facoltà di controllare, a mezzo di propri operatori, le modalità di gestione degli impianti da parte dell'affidatario e di utilizzo da parte di terzi utilizzatori. Pertanto il concedente ha diritto in ogni tempo e momento, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature etc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione dell'affidatario e gli eventuali danni causati ai beni mobili e immobili presi in consegna dall'affidatario stesso, nonché di controllarne la conduzione, sia dal lato tecnico che da

quello operativo e qualitativo, appurando se in linea con gli standard di categoria nel rispetto delle disposizioni di legge e convenzione;

- nessun onere è a carico del concedente nel caso di assunzione di personale a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario.

Tenuto conto di quanto esplicitato al precedente art. 4, 1° periodo della presente convenzione e di quanto, ai sensi e per gli effetti di quest'ultima, viene posto in capo all'affidatario, il Comune concedente si riserva la facoltà di sostenere, anche finanziariamente, l'attività istituzionale dell'affidatario, come meglio definita al 2° periodo del medesimo art. 4.

I relativi criteri e modalità saranno definiti dall'Amministrazione Comunale con proprio specifico provvedimento, valutata, a tal proposito la progettualità inerente l'utilizzo dell'impianto sportivo dato in gestione presentata dall'affidatario ai sensi del precedente art. 4 ed avendo particolare riguardo alla promozione dell'attività sportiva giovanile in base al numero dei ragazzi residenti nel Comune di San Pietro in Cariano che, al primo ottobre dell'anno di riferimento non abbiano compiuto 16 anni e che siano stati tesserati per il soggetto affidatario. L'eventuale contributo potrà comunque essere previsto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, in ogni caso compatibilmente con le disponibilità di bilancio e comunque concesso e liquidato in misura non superiore al disavanzo accertato a conclusione delle attività previste nella succitata progettualità.

Tale eventuale contributo non pregiudica l'attribuzione di altri benefici, anche economici, per attività straordinarie non previste nella progettualità inerente l'utilizzo dell'impianto sportivo dato in gestione, presentata dall'affidatario ai sensi del precedente art. 4, per le quali troverà applicazione quanto previsto

dal vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici.

ART. 16 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

Ai fini della liquidazione dell'eventuale contributo concesso ai sensi dell'articolo precedente, l'affidatario della gestione dovrà presentare all'Amministrazione Comunale entro il 31/03 di ogni anno, relazione illustrativa dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente, corredata di bilancio consuntivo con evidenziate le entrate (comprese le quote incassate ai sensi del precedente art. 7, primo periodo) e le uscite. Non saranno ammesse a computo fra i costi le spese consistenti in compensi a soci od amministratori sotto qualunque forma erogati. Saranno ammessi solo i rimborsi di spese vive documentate sostenute nell'interesse dell'affidatario.

Al fine del controllo della veridicità delle entrate e spese sostenute e rendicontate, dovranno essere resi disponibili, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, i libri contabili ed ogni altra pezza giustificativa utile alla verifica di quanto dichiarato nel rendiconto e i registri di ingresso.

In ogni caso il contributo da liquidarsi, a seguito della presentazione del rendiconto di gestione, non potrà essere superiore al disavanzo di gestione.

ART. 17 – RICONSEGNA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

I locali, gli impianti e le loro attrezzature concesse in uso dovranno essere riconsegnati al concedente al termine della presente convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento. L'atto di riconsegna consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio fra l'affidatario e l'Ufficio Tecnico Comunale preposto alla cura e manutenzione del patrimonio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi. Ogni danno accertato

comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento dello stesso. Non è considerata danno la normale usura, secondo il corretto utilizzo. Il concedente avendo la facoltà di sospendere in tutto o in parte la vigenza della presente convenzione, per motivi di straordinaria urgenza, per effetto dei quali sia necessario garantire interessi di pubblica utilità, non ammette a favore dell'affidatario alcun diritto di risarcimento. In tali circostanze il concedente si riserva di proporre soluzioni alternative per il mancato utilizzo degli spazi sportivi da parte dell'affidatario e degli utenti temporanei fino alla fine della stagione sportiva.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le eventuali spese relative alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'affidatario della gestione. Sono pure a carico dell'affidatario della gestione tutte le spese di bollo e registrazione ove previste. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 4 dell'allegato "A" – tariffa parte seconda del DPR 131/1986.

Art. 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutti i rapporti di cui alla presente convenzione, l'affidatario della gestione dichiara di eleggere domicilio presso il seguente nominativo ed indirizzo:

zo: _____ - _____ - _____
_____;

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non regolamentato e previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia

che possa nascere dalla convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Foro ordinario di Verona.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per il CONCEDENTE - Comune di San Pietro in Cariano

Il Responsabile dell'Area 6 _____

Per l'AFFIDATARIO – Società/Associazione _____

Il Presidente pro-tempore : _____

Il Segretario Comunale: _____

